

**SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE GAS METANO**

CON LA COLLABORAZIONE DEL

Comune di ALBAVILLA (CO)

INCONTRO INFORMATIVO AGLI INSTALLATORI A TEMA: NUOVE REGOLE PER LE ATTIVAZIONI GAS METANO ATTUAZIONE DELLA DELIBERA 40/04 AEEG

ALBAVILLA SALA CIVICA COMUNALE VIA DON FELICE BALLABIO,27 - IL 27.05.2005

Relatori: **Geom. Pierluigi Greppi iscritto Albo al n°3095** - **Ing. Paolo Vozzo iscritto Ordine al n°1524**
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE **ACCERTATORE**



**VENDITA GAS METANO
AI CLIENTI FINALI**

**PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
GESTIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE**

Metano Nord Spa

Condotte Nord Spa

**Aut. Ministeriale n°494128
Certificato ISO 9000:2000**

**Attestato SOA n° 815 /9/00
Certificato ISO 9000:2000**

WWW.METANONORD.IT

WWW.CONDOTTENORD.IT

**Sede Legale
Bergamo, Via Verdi 25
Tel. 035.247465 – Fax 035.233663
Info@metanonord.it e-mail Info@condottenord.it**

COMUNI DELLA PROVINCIA DI **COMO** SERVITI



- **ALBAVILLA**
- **ALBESE CON CASSANO**
- **ALSERIO**
- **ALZATE BRIANZA**
- **ANZANO DEL PARCO**
- **BRENNA**
- **LAMBRUGO**
- **LIPOMO**
- **MONTORFANO**
- **ORSENIGO**

- **BLEVIO**
- **TORNO**
- **FAGGETO LARIO**
- **POGNANA LARIO**
- **NESSO**
- **LEZZENO**

UFFICIO DI ZONA IN PROVINCIA DI COMO

ALBAVILLA (CO) VIA BRIANZA ,9

TEL. 031.628684

DA LUNEDI A VENERDI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00



NUOVE REGOLE PER LE ATTIVAZIONI GAS METANO ATTUAZIONE DELLA DELIBERA 40/04 AEEG

➤ **COSA CAMBIA DAL 01.LUGLIO. 2005?**



➤ **APPLICA IL REGOLAMENTO DAL 01.GIUGNO.2005**

A decorrere da questa data, entra in vigore una nuova procedura da adottare per la richiesta di fornitura gas alle nuove utenze, in attuazione della Deliberazione numero 40/04 emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, denominata:

Delibera 40/04 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA GAS

**Pubblicata sul sito dell'AEEG il 19.03.2004
ed integrata con le modifiche della Del. N° 129/04 del 22.07.2004**



➤ **DEFINIZIONI** (Rif. Del 40/04)

“accertamento” è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;

“accertatore” è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento;

“Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

“cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

“distributore” è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;

“installatore” è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza

➤ SOGGETTI INTERESSATI DAL NUOVO REGOLAMENTO

Soggetto	Chi è	Riferimento
▪ VENDITORE	Società di vendita gas regolarmente autorizzata dal Ministero competente	
▪ DISTRIBUTORE	Società di distribuzione e gestione della rete urbana, avente concessione rilasciata dall'ente Comunale	
▪ CLIENTE	Colui che richiede la fornitura	Sig.ra Maria..
▪ ACCERTATORE	Figura professionale incaricata dal distributore (dipendente oppure esterno)	Tecnico con requisiti richiesti
▪ INSTALLATORE	L'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;	Ditta Termoidraulica XYZ
▪ PROGETTISTA	Figura professionale che redige il progetto dell'impianto, qualora sia superiore a 34,8Kw	Tecnico abilitato
▪ COMUNE	Amministrazione Comunale del territorio ove è ubicato l'impianto del cliente finale	Ente locale
▪ AEEG	Autorità per l'Energia elettrica e il gas	Ente Nazionale

➤ **DATE E DECORRENZE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL. 40/04**

dal 01.10.2004	dal 30.06.2005	Procedura semplificata per le nuove attivazioni di fornitura gas	Allegato E
dal 01.07.2005		Applicazione del regolamento per le nuove attivazioni di fornitura gas	Allegato A e B per impianti soggetti alla L. 46/90
dal 01.07.2005		Applicazione del regolamento per le nuove attivazioni di fornitura gas	Allegato C e D per impianti NON soggetti alla L. 46/90
dal 01.10.2005		Applicazione del regolamento per le riattivazioni di fornitura gas e per gli impianti modificati	Allegato A e B per impianti soggetti alla L. 46/90
dal 01.10.2005		Applicazione del regolamento per le riattivazioni di fornitura gas e per gli impianti modificati	Allegato C e D per impianti NON soggetti alla L. 46/90
DAL <u>01.GIUGNO.2005</u>		<u>IMPORTANTE</u> DATA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DI  	

❖ **COSA CAMBIA DAL 01.LUGLIO. 2005?**

Per cui, i moduli denominati ALLEGATO A e B previsti dalla nuova Del.40/04 dovranno essere compilati per i seguenti impianti:

Unità immobiliari o parti di esse adibite a	Allegato A e B
Uso abitativo	X
Conventi e simili	X
Studio professionale	X
Sede di persone giuridiche e private	X
Sedi di associazioni	X
Attività scolastiche	X
Sedi di circoli	X
Unità immobiliari adibite ad uso non civile	Allegato C e D
Edifici destinati a pubbliche finalità	X
Uffici	X
Edifici di culto	X
Attività commerciali-industriali	X
Banche	X
Depositi di materiali vari	X
Luoghi di cura	X



ESEMPIO DI NUOVA ATTIVAZIONE ABITAZIONE CIVILE (SOGGETTA A L. 46/90)

FASE 1)

(Documentazione da trasmettere alla società di vendita gas)

- Allegato **A** compilato in tutte le sue parti (CLIENTE)
- Allegato **B** compilato nelle parti di pertinenza, timbrato e firmato dall'installatore, **accompagnato da tutti gli ulteriori allegati obbligatori di Legge** (prova di tenuta, elenco apparecchi installati, tipologia dei materiali, schema dell'impianto ecc...) (già obbligatorio dal 1990)
- Copia dei requisiti tecnico professionali dell'installatore
- (lettere C,D, **E** abilitazione rilasciata da CCIAA)

Se l'impianto ha una portata termica superiore a 34,8 Kw si dovrà inoltre allegare il progetto firmato da un professionista abilitato, corredato dalla relazione tecnica.

(solitamente il. Termotecnico di fiducia dell' installatore oppure nominato dal cliente)



ESEMPIO DI NUOVA ATTIVAZIONE ABITAZIONE CIVILE (SOGGETTA A L. 46/90)

FASE 2)

La società di distribuzione, acquisito la documentazione tecnica di cui alla fase 1) consegna il tutto all'Accertatore, il quale entro un arco temporale concordato (max 8 giorni lavorativi) esprime parere

Positivo o Negativo

FASE 3)

Se il parere è **positivo**, il distributore attiva la fornitura di gas, **al solo scopo di concedere all'installatore la possibilità di eseguire le ulteriori prove e verifiche dell'impianto con il combustibile gassoso** e, successivamente redigere la dichiarazione di conformità finale ai sensi della Legge 46/90 che dovrà essere anch'essa consegnata al distributore per attribuire all'utenza lo stato di Utenza in servizio.

Se il parere è negativo, il distributore non può attivare la fornitura, per cui si dovrà provvedere all'integrazione ovvero alla modifica degli allegati richiesti alla fase 1) e ripetere quanto alla fase 2)



ESEMPIO DI NUOVA ATTIVAZIONE ABITAZIONE CIVILE (SOGGETTA A L. 46/90)

IMPORTANTE!!

Si rammenta inoltre che, la fornitura, in caso di accertamento positivo, è concessa per 30 giorni al solo scopo di eseguire le prove con il gas, entro tale periodo deve essere trasmessa al distributore la dichiarazione di conformità finale, altrimenti il distributore sospende la fornitura addebitando € 30,00 + iva di spese alla società di vendita che a sua volta addebita tale costo al cliente!!! Il cliente pertanto chiederà al proprio installatore il motivo del diniego della fornitura ed eventualmente il risarcimento delle spese!!

**➤ ESEMPIO SCHEMATICO
DI NUOVA ATTIVAZIONE ABITAZIONE CIVILE (SOGGETTA A L. 46/90)**

Fornitura ad impianto di civile abitazione minore di 34,8Kw

Allegato A	CLIENTE FINALE	Per avere la fornitura al fine di poter eseguire le prove con gas nell'impianto	Entro 10 giorni lav. dal ricevimento della documentazione, il distributore in caso di accertamento positivo attiva la fornitura
Allegato B	INSTALLATORE		
Allegati obbligatorî	INSTALLATORE		
Copia requisiti Tecnico Prof.	INSTALLATORE		

SE ACCERTAMENTO POSITIVO

**L'installatore entro questi 30 giorni deve eseguire le prove finali
e, in caso di verifica conforme, trasmettere la dichiarazione di conformità
ai sensi della L. 46/90**

**Il distributore verifica la congruità della dichiarazione con i documenti
precedentemente accertati**

La fornitura resta attiva, il distributore attribuisce "utenza in servizio"



➤ ESEMPIO SCHEMATICO
DI NUOVA ATTIVAZIONE ABITAZIONE CIVILE (NON SOGGETTA A L. 46/90)

Nuova fornitura ad impianto DIVERSO DA civile abitazione minore di 34,8Kw

Allegato C	CLIENTE FINALE	Per avere la fornitura al fine di poter eseguire le prove con gas nell'impianto	Entro 10 giorni lav. dal ricevimento della documentazione, il distributore in caso di accertamento positivo attiva la fornitura
Allegato D	INSTALLATORE		
Allegati obbligatori	INSTALLATORE		
Copia requisiti Tecnico Prof.	INSTALLATORE		

ACCERTAMENTO POSITIVO

**L'installatore entro questi 30 giorni deve eseguire le prove finali
e trasmettere la dichiarazione di conformità
ALLA REGOLA D' ARTE (basta non citare la L.46/90)**

**Il distributore verifica la congruità della dichiarazione con i documenti
precedentemente accertati**

La fornitura resta attiva, il distributore attribuisce "utenza in servizio"



➤ **IN SINTESI LA TEMPISTICA DEL DISTRIBUTORE**
IN CASO DI ACCERTAMENTO POSITIVO

La fornitura viene attivata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti, per contatori fino alla classe G25 (fino a 40mc/h) e 15 giorni lavorativi per quelli di portata superiore.

Il cliente quindi entro 30 giorni dall'attivazione (intesa quella per eseguire le prove di funzionalità) deve consegnare al distributore:

Copia della dichiarazione di conformità per impianti soggetti alla L. 46/90

Copia della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte e di avvenuto controllo per impianti non soggetti alla L.46/90

Qualora, il distributore non riceva entro 40 giorni lavorativi dall'attivazione, (30+10) la dichiarazione di conformità o la riceve incompleta, si sospende la fornitura addebitando al venditore le spese riconosciute dal regolamento, € 30,00+ iva.

Il cliente resta senza gas e, i tempi della fornitura decorreranno dalla data di ricezione della documentazione mancante o integrativa.



IN CASO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO

Il distributore, almeno due giorni prima della data prevista per l'attivazione, notifica al cliente l'esito negativo dell'accertamento, documentando le non conformità accertate e l'impossibilità ad avere la fornitura, anche per le prove dell'impianto.

Comunica inoltre che per l'attivazione si dovrà trasmettere la documentazione mancante ovvero l'integrazione documentale.

IMPORTANTE

Come si vede, il distributore, mediante l'accertatore, almeno in questa fase di attuazione del regolamento, non esegue verifiche o sopralluoghi all'interno degli edifici, ma una mera verifica

DOCUMENTALE

➤ **ALLORA SI ELIMINA L'ALLEGATO "E" IN USO DAL 01.10.04.??**

No! L'allegato "E" che avete/abbiamo cominciato ad utilizzare dall'Ottobre 2004, sarà utilizzato ancora per:

Le eventuali richieste di riattivazione delle forniture di gas in esercizio, sospese dal personale di pronto intervento del distributore, per dispersioni di gas a valle del misuratore .

Vuol dire che, il cliente attivo, chiama il servizio di pronto intervento del distributore perché ritiene possa esserci una fuga di gas all'impianto interno, il personale rileva effettivamente una dispersione e procede immediatamente alla sospensione della fornitura nel rispetto degli obblighi previsti a carico del distributore.

Il cliente per ottenere di nuovo la fornitura, dovrà incaricare un installatore abilitato ad eseguire le opportune manutenzioni e, successivamente l'installatore rilascerà al cliente l' Allegato "E" corredato dal proprio certificato attestante i requisiti tecnico professionali.

Il distributore riattiverà la fornitura solo previa ricezione dei citati documenti.

➤ **COSTI RICONOSCIUTI AL DISTRIBUTORE PER L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

COPERTURA DEI COSTI DERIVANTI DALLA DEL. 40/04		COSTI APPLICATI DA 
ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER IMPIANTI FINO A 34,8 KW	€ 40,00 + IVA	€ 40,00 + IVA
ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER IMPIANTI DA 34,8 KW FINO A 116 KW	€ 50,00 + IVA	€ 40,00 + IVA
ACCERTAMENTI DOCUMENTALI PER IMPIANTI SUPERIORI A 116 KW	€ 60,00 + IVA	€ 60,00 + IVA
SPESE PER CHIUSURA A SEGUITO DELLA MANCATA RICEZIONE DEI DOCUMENTI ENTRO I 30 GIORNI +10		
COSTI PER SOSPENSIONE DI FORNITURA PER DOCUMENTAZIONE MANCANTE Entro i termini dei 30 giorni	€ 30,00 + IVA	€ 30,00 + IVA



➤ **COSTI RICONOSCIUTI AL DISTRIBUTORE** PER L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

CHI PAGA IL DISTRIBUTORE	LA SOCIETA' DI VENDITA
CHI PAGA L' ACCERTATORE	LA SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE
CHI PAGA LA SOCIETA' DI VENDITA	IL CLIENTE
E L' INSTALLATORE?	NON SONO PREVISTI DALLA DEL. 40/04 ONERI AGGIUNTIVI PER L' INSTALLATORE
QUANDO PAGA IL CLIENTE?	
QUANDO IL CLIENTE DEVE PAGARE I COSTI DI ACCERTAMENTO?	Nel preventivo di allacciamento, fornito dalla società di vendita, comparirà una voce riportante gli oneri relativi all'accertamento della sicurezza, differenziata per le tipologie d'impianto da servire

➤ RUOLO DEGLI INSTALLATORI

Si riporta testualmente la parte concernente tale aspetto, contenuta in una relazione dell'AEEG esposta a Genova il 29.09.2004:

- **IL REGOLAMENTO NON PREVEDE COMPITI NUOVI PER GLI INSTALLATORI, SE NON LA COMPILAZIONE DEI MODULI B o D, DI TRASMISSIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI PER LEGGE PER IL LORO ACCERTAMENTO, DA CONSEGNARE AL PROPRIO COMMITTENTE (CLIENTE FINALE)**
- **E' IMPORTANTE, SOPRATTUTTO NELLE PRIME FASI, CHE GLI INSTALLATORI CURINO LA COMPLETEZZA DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI E LA LORO COMPILAZIONE IN OTTEMPERANZA A QUANTO DEFINITE DALLE LINEE GUIDA DI IMMINENTE PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CIG.**
- **E' ANCHE IMPORTANTE CHE DISTRIBUTORI E INSTALLATORI COLLABORINO PER IL SUPERAMENTO DI EVENTUALI DIFFICOLTA' DI PRIMO AVVIO DEL REGOLAMENTO**

➤ **LE PROCEDURE ED I MODULI SONO UGUALI PER OGNI COMUNE?**
La normativa, Deliberazione 40/04 AEEG è di carattere Nazionale!

Tuttavia, il regolamento consente al distributore locale (azienda gas) di personalizzare minimamente gli allegati alla delibera **(A,B,C,D,E)** inserendo campi per la loro corretta identificazione locale ed univoca (codice cliente, pratica, protocollo ecc.) nonché la possibilità di inserire il logo aziendale.

Se il distributore , ovvero il venditore locale, fornisce gratuitamente la modulistica pre-compilata con questi campi aggiuntivi ed il proprio logo, il cliente finale e l'installatore restituiranno i medesimi allegati senza ulteriore necessità di reperimento da altre fonti, ovvero senza il compito di dovere riscrivere dati già inseriti.

In linea di massima, ogni distributore adotterà formali aggiunte agli allegati da utilizzare uniformemente presso i propri impianti gestiti sul territorio locale, ovvero provinciale ovvero nazionale. **(Nel nostro caso su quattro Provincie Lombarde)**

Qualora, il **cliente finale o l'installatore** dovesse avere bisogno di copie aggiuntive, potrà reperire tale documentazione sul relativo sito internet (venditore o distributore) e successivamente trasmetterlo compilato e firmato in forma cartacea presso i recapiti delle aziende gas, riportati anch'essi sui
relativi siti internet.



➤ **FAQ RICORRENTI SU SCALA NAZIONALE**

Si riportano alcuni quesiti correlati al tema discusso, posti sul sito internet dell' AEEG:

- **Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). di quale documentazione si tratta?**

Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l'accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.

- **Perché è stata introdotta la figura dell'accertatore quando sono già previste dalla vigente legislazione le due analoghe figure del verificatore ai sensi della legge 46/90 e del controllore ai sensi della legge 10/91**

➤ FAQ RICORRENTI SU SCALA NAZIONALE

Le verifiche ai sensi della legge 46/90 sugli impianti a gas sono state effettuate solo in pochi Comuni; i controlli ai sensi della legge 10/91 sono invece più diffusi, ma riguardano solo una parte degli impianti a gas (vengono condotti solo in presenza di un impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato, o di un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria) ed essendo finalizzati al risparmio energetico e all'uso razionale dell'energia, non alla sicurezza, non è prescritta una specifica competenza in materia sicurezza da parte di chi li conduce.

- **Il distributore, nello svolgimento delle attività previste dalla deliberazione dell'Autorità n. 40/04, può accettare copia di un certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità) anche qualora fossero già decorsi i termini di validità del certificato medesimo?**

Il distributore, ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla deliberazione dell'Autorità n. 40/04, accetta copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, anche qualora fossero già decorsi i termini di validità del certificato medesimo, purché il titolare o il legale rappresentante della ditta installatrice dichiari, in calce a detta copia del certificato, che quanto indicato nella copia del certificato alla data della dichiarazione medesima non è variato.

➤ **FAQ RICORRENTI SU SCALA NAZIONALE**

- **In che modo il cliente finale, e gli operatori che hanno eseguito lavori su suo incarico, possono ricorrere contro l'esito negativo di un accertamento, a loro giudizio ingiustificato?**

Il distributore, nel comunicare al cliente finale l'esito negativo dell'accertamento, è tenuto a indicare quali regole o norme tecniche non sono state osservate da chi ha eseguito i lavori. Il cliente finale ha quindi modo in prima persona o facendo intervenire il progettista, l'installatore o il manutentore, di contestare la valutazione effettuata dall'accertatore, rivolgendosi - nel caso in cui non sia convinto delle spiegazioni fornitegli e permangano divergenze sull'interpretazione di una norma - al Comitato Italiano Gas, organismo ufficialmente riconosciuto competente.

- **Quando l'impianto viene installato in due fasi successive, ad esempio con un primo installatore che posa le tubazioni e redige la relativa dichiarazione di conformità, e un secondo installatore che, a fornitura non ancora attivata, collega gli apparecchi alle tubazioni stesse e predispone la propria dichiarazione di conformità, facendo riferimento alla prima per quanto concerne la compatibilità del suo intervento sull'impianto esistente, quale documentazione deve essere fornita al distributore per l'accertamento in occasione dell'attivazione della fornitura?**

➤ FAQ RICORRENTI SU SCALA NAZIONALE

L'impianto a cui si deve attivare la fornitura è da considerarsi in ogni caso nuovo; occorre quindi accertare che tanto il lavoro del primo installatore che quello del secondo siano conformi alle norme; pertanto dovranno essere presentate al distributore per l'accertamento la prima dichiarazione di conformità e il modulo B completa degli allegati obbligatori della seconda dichiarazione di conformità, che verrà rilasciata dal secondo installatore solo dopo che la fornitura sarà stata attivata e i controlli di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi saranno stati effettuati con esito positivo. Nel corso dell'accertamento si porrà particolare attenzione anche all'effettiva compatibilità delle due documentazioni presentate. Ai fini della copertura del costo, viene riconosciuto un solo accertamento sull'intera documentazione.

➤ **Cosa accade se l'installatore, dopo che la fornitura di gas è stata attivata, effettua le prove di sicurezza e funzionalità ottenendo un esito negativo?**

A seguito dell'attivazione della fornitura, l'installatore ha la possibilità di eliminare le condizioni che non consentono di giudicare sicuro e funzionale l'impianto stesso e/o gli apparecchi ad esso collegati. Se l'esito positivo viene ottenuto con un intervento tale da comportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione tecnica precedentemente consegnata al distributore (allegati alla dichiarazione di conformità), l'installatore consegnerà al cliente finale, unitamente alla dichiarazione di conformità, due copie degli allegati integrativi e/o sostitutivi di quelli già predisposti, indicando - nel caso di documenti sostitutivi - quali fra quelli precedentemente consegnati va eliminato. Una copia resta al cliente finale per la propria dichiarazione di conformità, l'altra viene fatta pervenire dal cliente finale al distributore, unitamente alle istruzioni di integrazione e/o sostituzione; tale documentazione non viene sottoposta ad accertamento.



➤ FAQ RICORRENTI SU SCALA NAZIONALE

- **Su quali dati si deve basare la determinazione della portata termica complessiva di un impianto nuovo sottoposto ad accertamento, e quindi del relativo onere a carico del richiedente la fornitura?**

Il distributore definisce la tipologia di impianto esclusivamente sulla base dei dati che gli vengono messi a disposizione dal richiedente la fornitura; in questo caso gli allegati alla dichiarazione di conformità che vengono forniti unitamente al modulo B o D di cui alla deliberazione n. 40/04.

- **Fino a che punto deve essere approfondito l'accertamento sugli allegati obbligatori? E nel caso in cui fra questi vi sia il progetto dell'impianto, deve essere anch'esso sottoposto ad accertamento?**

L'accertamento deve stabilire che tutti gli allegati obbligatori siano presenti (quindi, se per l'esecuzione dell'impianto di cui trattasi è obbligatorio il progetto, questo deve essere allegato) e che gli stessi allegati mostrino chiaramente che l'impianto è stato eseguito utilizzando componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'impiego che lo stesso installatore ha indicato, e anche nel rispetto del progetto eventualmente allegato. Quest'ultimo non deve essere sottoposto a ulteriore supervisione. Tuttavia, se nel progetto è contenuta un'evidente violazione delle norme di sicurezza (quale ad esempio l'installazione di un apparecchio a gas in un locale non idoneo o l'uso di materiali non ammessi dalla vigente normativa) della quale l'installatore non si è avveduto, con il risultato che l'impianto risulta potenzialmente pericoloso, l'accertatore dovrà attribuire esito negativo all'accertamento.

➤ FAQ RICORRENTI SU SCALA NAZIONALE

- **Il distributore, una volta effettuato con esito positivo l'accertamento documentale ai sensi della deliberazione n. 40/04 o, in alternativa, dopo essersi fatto consegnare dal richiedente la fornitura l'Allegato E alla stessa deliberazione, può attivare la fornitura di gas senza eseguire alcuna verifica della tenuta dell'impianto di utenza per il quale sta attivando la fornitura di gas?**

Le disposizioni introdotte dall'Autorità con la deliberazione n. 40/04 sono aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza. In particolare, se da una parte tale deliberazione stabilisce che il distributore può attivare la fornitura di gas una volta che abbia adempiuto a quanto da essa disposto, dall'altra, è di tutta evidenza che continua a valere quanto stabilito dall'articolo 2050 del Codice Civile e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che definisce il distributore come gestore di un pubblico servizio, con i conseguenti obblighi relativi anche alla sicurezza. Pertanto il distributore è tenuto, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare rischi per il cliente finale al quale sta attivando la fornitura, tra i quali quelli che consentano di verificare l'assenza di dispersioni di gas dall'impianto di utenza; in caso di dispersione di gas riscontrata su tale impianto di utenza, il distributore sospende l'erogazione di gas (applicando quanto già previsto per le chiamate di pronto intervento per segnalazione di dispersione di gas a valle del punto di consegna dall'articolo 27 della deliberazione n. 236/00, per come modificato dalla deliberazione n. 5/01, o dall'articolo 26, comma 26.1, lettera e), del Testo integrato della qualità dei servizi gas emanato con la deliberazione n. 168/04).



➤ Riferimenti normativi in attesa di pubblicazione

Riflessioni

- **Il regolamento, delibera 40/04, demanda agli organismi tecnici Nazionali, la redazione di un testo integrato riportante le Linee guida uniformi per consentire un capillare utilizzo delle norme di settore, ovvero la implementazione delle stesse per i casi più complessi nonché per i casi in cui le norme vigenti possono non essere facilmente comprese ed interpretate.**
- **L'organismo principale a cui è demandato questo compito è il Cig, Comitato Italiano Gas, che in coordinamento con le associazioni tecniche di categoria dovrebbe emanare a breve le cosiddette Linee guida anche per la corretta applicazione del regolamento in questione nei periodi di regolazione successivi, quelli previsti anche per gli accertamenti degli impianti in esercizio a decorrere dal 2006.**
- **Inoltre, si rammenta che , oltre ad avere subito molteplici rinvii, è allo studio definitivo il Nuovo testo Unico in materia di edilizia che dovrebbe contenere una parte dedicata esclusivamente alla sicurezza degli impianti.**

➤ **DATI TECNICI MINIMI PER L' ACCERTAMENTO DOCUMENTALE** a cura dell'installatore

Per cui, in attesa delle ulteriori norme con testi coordinati in materia di impianti al fine di poter redigere una corretta/esaustiva dichiarazione di conformità e collaudo degli impianti, si dovranno necessariamente allegare documenti riportanti i seguenti elementi, al fine di poter esprimere parere in ordine all'accertamento da eseguire e, cioè:

DATI TECNICI MINIMI DA ALLEGARE AI MODELLI : allegato B o D

- riferimento a norme e Leggi per l'esecuzione dell' impianto
- riferimento a precedenti dichiarazioni relative al medesimo impianto
- copia del certificato iscrizione CCIA con evidenza dell'abilitazione di cui lett.e)
- corretta individuazione dell'installatore, timbro e firma in originali leggibili
- corretta individuazione dei dati del cliente/committente
- corretta individuazione dell' immobile in cui è inserito l'impianto
- tipo ed esito della prova di tenuta dell'impianto (senza gas)
- tipo di materiale utilizzato per l'esecuzione dell' impianto
- elenco delle certificazioni dei materiali utilizzati
- elenco dei materiali installati o predisposti con relative caratteristiche
- tipologia e numero degli apparecchi
- singola portata termica degli apparecchi
- portata termica complessiva dell'impianto
- tipologia del locale in cui sono installati gli apparecchi
- cubatura totale dei locali ove sono installati gli apparecchi
- tipologia di sistema di ventilazione del locale e sua superficie
- tipologia del sistema di scarico dei prodotti di combustione e sua superficie
- schema dell'impianto interno, indicando la posizione degli apparecchi alimentati a gas
- schema dell'impianto esterno, a partire dal punto previsto di posa del contatore
- per impianti sup. a 34,8 Kw: progetto, relazione tecnica, ecc ...(V.F. se >116Kw)



➤ **ELEMENTI CHE DARANNO LUOGO A SICURO ESITO NEGATIVO DELL' ACCERTAMENTO**
Impianti termici con portata termica minore o uguale a 34,8 kW

➤ **Non idoneità dell'impianto interno**

Impianto realizzato con impiego di materiali non ammessi per caratteristiche o posa in opera tali da pregiudicare la sicurezza ed il funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

➤ **Non idoneità dei locali attraversati dall'impianto di utenza**

- attraversamento di autorimesse o locali con pericolo d'incendio senza tubo guaina di classe 0 di resistenza al fuoco;
- attraversamento di intercapedini chiuse senza tubo guaina in acciaio;
- attraversamento di canne fumarie, condotti per lo scarico immondizie, vani ascensori, cunicoli per altri servizi;
- attraversamento di locali non aerati con tubi aventi giunzioni filettate.

➤ **Non idoneità dei locali in cui sono installati gli apparecchi**

- apparecchi di tipo A in bagno o in camera da letto;
- apparecchi di tipo B in locale adibito a uso bagno, camera da letto o in locale con presenza di caminetto/stufa privo di aerazione propria che possano provocare una depressione;
- apparecchi di ogni tipo in autorimesse o in locali con pericolo d'incendio;

➤ **ELEMENTI CHE DARANNO LUOGO A SICURO ESITO NEGATIVO DELL' ACCERTAMENTO**

Impianti termici con portata termica minore o uguale a 34,8 k

➤ **Non idoneità dei locali in cui sono installati gli apparecchi**

- apparecchi di ogni tipo in locale con pavimento ubicato sotto il piano di campagna (solo per GPL);
- apparecchi di tipo B per la produzione di acqua calda sanitaria in bagno ove il volume del locale è inferiore a 20 m³ e non sia rispettato il rapporto di 1,5 m³ per kW installato;
- apparecchi di tipo A con potenzialità superiore a 15 kW;
- apparecchi di tipo A in locali aventi volume inferiore a 12 m³ e non sia rispettato il rapporto di 1,5 m³ per kW installato.

➤ **Ventilazione e aerazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi**

- apparecchi di tipo A installati in locali senza aperture di ventilazione e/o aerazione;
- apparecchi di tipo B installati in locali senza aperture di ventilazione o con aperture di ventilazione inferiori a 100 cm² e quando non sia rispettato il rapporto di 6 cm² per kW installato.

➤ **Sistemi di scarico dei prodotti della combustione**

- apparecchi di tipo B o C privi di collegamento a camini o canne fumarie;
- due o più apparecchi di qualsiasi tipo con differenza di portata termica maggiore del 30% o non simili o installati in locali diversi che scaricano in un unico canale da fumo/camino
- l'apparecchio di tipo B scarica in una canna collettiva ramificata: direttamente nel condotto primario, o in cui sono immessi altri apparecchi nello stesso piano o che riceve più di 5 immissioni provenienti dai relativi condotti secondari.

➤ **ELEMENTI CHE DARANNO LUOGO A SICURO ESITO NEGATIVO DELL' ACCERTAMENTO**

Impianti termici con portata termica maggiore di 34,8 kW

Oltre a tutte le non conformità previste per gli impianti con portata termica minore di 34,8 KW indicati al punto precedente,
si rammentano le seguenti:

- **Non idoneità dei locali in cui sono installati gli apparecchi**
 - locale CT ad uso non esclusivo
 - locale CT con altezza minima inferiore a 2m
- **Assenza delle aperture di aerazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi**
Camino ad uso non esclusivo della centrale termica

E ovviamente
- **Mancanza del progetto e relativa relazione tecnica**
- **Mancanza della pratica per richiesta CPI ai V.F. per impianti >116Kw**

➤ **RAPPORTI TRA INSTALLATORE/DISTRIBUTORE/ACCERTATORE**

Il rapporto diretto tra accertatore-distributore e installatore/progettista o cliente finale non è richiamato dalla delibera 40/04, ma risulta opportuno, almeno nella fase iniziale di avvio delle procedure di accertamento, per consentire un contatto chiarificatore con l'installatore/progettista relativamente alla documentazione da accertare.

Ciò al fine di ridurre il numero degli accertamenti con esito negativo, fermo restando che la documentazione modificata o integrativa deve transitare sempre per il distributore.

A titolo esemplificativo si richiamano alcune tipiche situazioni che possono richiedere un rapporto tra accertatore ed installatore /progettista:

- non chiarezza di quanto scritto;**
- manca di alcuni documenti;**
- compilazione dei documenti in modo incompleto (manca di alcuni dati di accertamento);**
- dati incoerenti (ad es. difformità tra i dati riportati nelle tabelle e lo schema d'impianto).**

Pertanto, salvo VS diverso diniego, l' accertatore/i incaricato/i dal distributore potrebbe trovarsi nella necessità di interpellarVi direttamente, mediante anche telefonata diretta, per eventuali delucidazioni, integrazioni o chiarimenti, in grado nei casi più semplici di non impedire l' accertamento positivo.

Se non si avranno i contatti utili a definire quanto sopra, saremo costretti interpellare il cliente, che non sarà mai in grado di rilasciare indicazioni in capo ai documenti redatti dall' installatore.....

➤ IMPIANTI ESCLUSI DALLA DELIBERA 40/04

Quali sono, se esistono, gli impianti esclusi dalla Delibera?

Gli impianti esclusi dall' applicazione della delibera sono:

- **Impianti destinati esclusivamente a servire un ciclo industriale e/o produttivo**

Esempio pratico:

Impianto a gas realizzato per il forno del pane (l'impianto però non deve avere nessun altro collegamento a fornelli, scaldabagni, caldaiette e nessun altro apparecchio a cui non si possa assoggettare la destinazione industriale o di produzione)

Se diversamente l'impianto realizzato a favore del panificio (preso in esame) alimenta anche solo un fornello, si applica completamente quanto previsto dalla delibera.

Per ovviare all' applicazione nel caso di specie, si dovrebbero realizzare due distinti impianti, alimentati sempre da gas ma con due differenti contatori, di cui quello per la produzione del pane escluso e quello per il riscaldamento dei locali o degli accessori soggetto all' applicazione.

Inoltre, si rammenta che sono esclusi gli impianti alimentati anche da combustibili assimilabili al gas, ma non forniti mediante reti urbane di distribuzione

(impianti a GPL con serbatoio sono esclusi) - (impianti a GPL con rete di distribuzione sono compresi)



➤ **QUALI CAUSE frequenti DI ACCERTAMENTO NEGATIVO**

NEI LUOGHI IN CUI SONO GIA' ATTIVI CON L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, QUALI SONO STATE LE CAUSE MAGGIORI DI ACCERTAMENTO NEGATIVO??

N°	CAUSA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO	%	DESCRIZIONE SOMMARIA
1	NORME E LEGGI	33	Mancata indicazione delle norme applicate per la realizzazione dell' impianto e documentazione allegata
2	DICHIARAZIONI PRECEDENTI	1	Mancanza o scarsi riferimenti a dich. precedenti
3	CERTIFICATO CCIAA	35	Mancata presentazione della copia del certificato
4	UBICAZIONE IMPIANTO	29	Mancata indicazione dei percorsi delle tubazioni e attraversamenti dal contatore agli apparecchi
5	PROVA DI TENUTA	37	Mancata evidenza della prova di tenuta positiva
6	CERTIFICAZIONE MATERIALI	80	Elenco dei principali materiali utilizzati
7	TIPOLOGIA APPARECCHI	31	Indicazione importanti relative al tipo di apparecchio installato
8	PORTATA APPARECCHI	51	Indicazione precisa della potenzialità installate
9	LOCALI DI INSTALLAZIONE	63	Controllo dei locali attraversati in particolare quelli con il posizionamento degli apparecchi
10	VENTILAZIONE	39	Mancata indicazione ingresso aria per la combustione
11	AERAZIONE	62	Mancanza dell' areazione sia per evacuazione fumi combustibili e per la sicurezza dei locali
12	SCHEMA IMPIANTO	77	Schema mancante,incompleto e non chiaro
13	VARIE	5	Tutto ciò che non rientra in quanto sopra

➤ **PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO** (elenco non esaustivo)

L. n° 1083 del 06.12.1971	Norme per la sicurezza degli impianti a gas combustibile
Legge 46/90	Legge sulla sicurezza degli impianti in genere
DPR 13 maggio 1998	Regolamento recante disp. in materia di sicurezza degli impianti i a gas
D.P.R. 447/91	Regolamento di attuazione 46/90
DECR. Min. I. 20.02.1992	Modello dichiarazione di conformità
Norma UNI 7129	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione
Norma UNI 7129	Impianti a gas per uso domestico preesistenti al 1990
D.M. 24.11.1984	Classificazione della specie di tubazione per impianti a gas
L. 10/1991	Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
DPR 412/93	Regolamento attuativo della L.10/91
DPR 551/99	Integra e sostituisce il DPR 412/93
UNI CIG 10845	Canne fumarie
D.P.R. N° 218/98	Verifiche delle caratt. funzionali impianti ad uso domestico preesistenti al 1990
UNI 10640	Canna fumaria collettiva ramificata per apparecchi di tipo B
UNI 10641	Canna fumaria collettiva ramificata per apparecchi di tipo B
UNI EN 1775	Tubazioni di gas negli edifici Pressione max di esercizio 5 bar
Uni 10640	Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.
UNI 10845	Impianti per uso domestico Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
UNI 10738	Impianti per uso domestico Sistemi preesistenti alla data del 13.03.1990 (Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali)
UNI 8723	Impianti a gas nelle cucine professionale e comunità.
Uni 10435	Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione.
UNI EN 1443	Camini – Requisiti generali
UNI 9615	Calcolo delle dimensioni interne dei camini

➤ COMUNICATO STAMPA DAL SITO AEEG

Avviata la nuova campagna per controllare la sicurezza degli impianti a gas nelle case, in conformità al **regolamento** emanato lo scorso 18 marzo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Dal 1° ottobre è iniziata la prima fase di attuazione della campagna: riguarda gli allacci di impianti di utenza nuovi e i distributori con più di 5.000 clienti finali. **Dal 1° ottobre 2005 il regolamento si applicherà anche agli impianti modificati e riattivati, e dal 1° ottobre 2006 a tutti i restanti impianti a gas.** Il regolamento prevede che il distributore di gas (sia esso un'azienda pubblica o privata o il Comune che gestisce direttamente la rete di distribuzione) **attivi la fornitura di gas soltanto dietro presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dall'installatore che** comprovi la realizzazione dell'impianto di utenza in conformità alla legislazione e alle norme tecniche vigenti. Il controllo sulla documentazione da parte del distributore non era richiesto dalla precedente normativa, e costituisce quindi una garanzia aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza, che rimane pertanto confermata; in particolare, rimangono confermati tutti gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza in capo al distributore, definito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come gestore di un pubblico servizio. **Nel caso in cui l'accertamento della documentazione abbia esito negativo, il distributore non potrà fornire il gas al nuovo cliente fintanto che perdurerà la non-conformità riscontrata.** Al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse, l'accertatore incaricato dal distributore per la verifica della documentazione non può essere stato progettista, installatore, proprietario o conduttore dell'impianto di utenza, né amministratore dell'immobile in cui è ubicato l'impianto. **Fino al 31 marzo 2005 è possibile adottare una procedura semplificata**, in base alla quale l'attivazione della fornitura di gas potrà essere effettuata dopo la presentazione, da parte del cliente che richiede la fornitura, di uno specifico modulo (Allegato E al regolamento), compilato e sottoscritto dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza. I distributori di gas, nel caso in cui non intendano adottare la procedura semplificata, sono tenuti a comunicarlo nel proprio sito internet o in un sito ad esso collegato; in tal caso devono rendere disponibili in tale sito, con un anticipo di almeno 30 giorni, i moduli da compilare per gli accertamenti e il recapito a cui il cliente che richiede la fornitura deve fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento.

Allegati: A,B,C,D,E;



➤ **RIEPILOGO UTILIZZO DEGLI ALLEGATI ALLA DEL.40/04**

PER AVERE LA FORNITURA AL SOLO SCOPO DI POTER ESEGUIRE DA PARTE <u>DELL' INSTALLATORE</u> LE PROVE DEFINITIVE DELL' IMPIANTO							A PROVE ULTIMATE CON ESITO CONFORME
ALLEGATO	CHI COMPILA	NEL CASO IN CUI	FINO A 34,8 KW	FINO A 116 KW	OLTRE 116 KW	ALLEGARE SEMPRE	TRASMETTERE ENTRO 30 GIORNI
A	CLIENTE FINALE	IMPIANTI SOGGETTI ALLA LEGGE 46/90	ALLEGATI OBBLIGATORI	PROGETTO E RELAZIONE TECNICA	PRATICA VIGILI FUOCO CPI	COPIA CERT. REQUISITI TECNICO PROF. CCIAA <u>INSTALLATORE</u>	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELLA LEGGE 46/90
B	INSTALLATORE						
C	CLIENTE FINALE	IMPIANTI <u>NON</u> SOGGETTI ALLA LEGGE 46/90	ALLEGATI OBBLIGATORI	PROGETTO E RELAZIONE TECNICA	PRATICA VIGILI FUOCO CPI	SI	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL' ARTE
D	INSTALLATORE						
E	INSTALLATORE	RIATTIVAZIONE PER SOSPENSIONE FORNITURA DA FUGA DI GAS IMPIANTO INTERNO O RILEVATA DIFFORMITA' A SEGUITO DI CHIAMATA DI PRONTO INTERVENTO				SI	NON APPLICABILE 

➤ CONCLUSIONI

**IN ATTESA DI UN QUADRO NORMATIVO COORDINATO
CON IL REGOLAMENTO IN QUESTIONE, SONO
RICHIESTE AI VARI ATTORI IN SCENA:**

DISTRIBUTORE

VENDITORE

INSTALLATORE

CLIENTE

ACCERTATORE

PROGETTISTA

**COLLABORAZIONI ED INTESE NEL RISPETTO
DELLE NORMATIVE APPLICABILI VIGENTI,
AL FINE DI POTER LAVORARE TUTTI
PER L' ASPETTATIVA SOCIALE IN AMBITO
DI SICUREZZA E DI QUALITA' DEL SERVIZIO
RESO A FAVORE DEI CLIENTI FINALI**

Grazie per la collaborazione

Geom. Pierluigi Greppi Albo al n°3095 - Ing. Paolo Vozzo Ordine al n°1524



ALLEGATI

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "B"

ALLEGATO "C"

ALLEGATO "D"

ALLEGATO "E"



ALLEGATI

Delibera n. 40/04

**Adozione del regolamento delle attività
di accertamento della sicurezza
degli impianti di utenza a gas**

pubblicata sul sito internet

www.autorita.energia.it



DATA DI DECORRENZA DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL DISTRIBUTORE



A DECORRERE DAL 01.GIUGNO.2005
PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GESTITI DALLA
CONDOTTE NORD SPA
SI ADOTTERANNO LE PROCEDURE
PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO.

IL NOSTRO UFFICIO DI ALBAVILLA VIA BRIANZA,9
TEL. 031.628684 RESTA A VS. DISPOSIZIONE
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE.
DA LUNEDI A VENERDI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00

